

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE CONCESSORIO NON
RICOGNITORIO**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 28.2.2013

Modificato con deliberazione di C.C. n. 28 del 17.6.2013

Articolo 1

Finalità

1. Il presente regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52 del D. Lgs. 449/1197, disciplina l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio previsto dall'articolo 27, commi 5, 7 e 8, del D. Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada).
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Articolo 2

Oggetto del canone di concessione non ricognitorio

1. Le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune di Cusano Milanino, descritte nell'allegato A (punto A.1), sono soggette a canone non ricognitorio. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio. Sono, inoltre, soggette al canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune di Cusano Milanino esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Nuovo Codice della Strada, e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico.
2. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportanti o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Articolo 3

Soggetto obbligato al pagamento del canone

1. Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 4

Determinazione del canone non ricognitorio

1. Il canone concessorio non ricognitorio è dovuto al Comune di Cusano Milanino per ciascun anno solare di durata dell'occupazione.

2. La consistenza da assoggettare a canone concessorio non ricognitorio è misurata, a seconda della tipologia, a corpo o in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
3. In sede di prima applicazione, le tariffe del canone annuo sono quelle riportate nell'Allegato A (punto A.2) e decorrono dal 1° gennaio 2013.
4. Le tariffe approvate con il presente regolamento sono aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale (*oppure il canone sarà annualmente aggiornato, in misura pari al 75% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi l'anno precedente*), da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
5. Dall'importo totale dovuto per il canone concessorio non ricognitorio si sottrae la somma pagata per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), dovuta per l'occupazione permanente.

Articolo 5

Pagamento del canone non ricognitorio

1. Per l'anno di inizio occupazione, il pagamento del canone non ricognitorio deve essere effettuato dal soggetto obbligato, prima del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione, da parte del competente settore, ed è dovuto in dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione. I periodi di occupazione maggiori o uguali a quindici giorni si considerano pari a un dodicesimo del canone annuo, i periodi inferiori a quindici giorni si trascurano.
2. Il pagamento del canone avviene mediante versamento su conto corrente postale, intestato al Comune, con l'indicazione della causale "canone di concessione non ricognitorio per l'anno
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione, il pagamento del canone deve avvenire entro il 30 aprile.
4. In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione.

Articolo 6

Accertamento, sanzioni, interessi

1. In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento del canone non ricognitorio, il soggetto gestore dell'entrata, competente per il rilascio della concessione/autorizzazione, invia al soggetto obbligato uno specifico avviso, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni. La notifica dell'avviso può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La notifica degli avvisi deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
3. Fermo restando il disposto dell'articolo 20, commi 4 e 5, del D. Lgs. 285/1992, per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio si applica una sanzione

amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

4. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio sono dovuti gli interessi legali, calcolati con maturazione giorno per giorno, in regime di capitalizzazione semplice.

Articolo 7 ***Riscossione coattiva***

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene:
 - mediante la procedura di cui al D.P.R. n. 602/1973;
 - mediante il sistema dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910.
2. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione del canone di concessione non ricognitorio, il procedimento di riscossione coattiva, di cui al comma precedente, è svolto dal concessionario.
3. Le spese sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a carico dell'utente.

Articolo 8 ***Rimborsi***

1. Gli interessati possono chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.

Articolo 9 ***Disposizioni transitorie e finali***

1. Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di una nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alla norme del presente regolamento, entro i successivi sei mesi.
3. Le norme del presente regolamento entrano in vigore a partire dall'1 gennaio 2013.

ALLEGATO A

A.1 SERVIZI PUBBLICI IN REGIME DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA - TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE:

- a) Condotture sotterranee per la distribuzione di acqua;
- b) Condotture sotterranee per la distribuzione di gas;
- c) Condotture sotterranee per la distribuzione di elettrica;
- d) Condotture sotterranee relative a linee telefoniche, linee dati e simili;
- e) Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi manufatto posto sul suolo pubblico;
- f) Sostegni di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzate;
- g) Tralicci di elettrodotto.

A.2 TARIFFE PER TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE – ANNO 2013

Tipologia di occupazione	Tariffa
a) Condotture sotterranee per la distribuzione di acqua	Euro 1,00 al metro lineare
b) Condotture sotterranee per la distribuzione di , gas	Euro 4,00 al metro lineare
c) Condotture sotterranee per la distribuzione di energia elettrica	Euro 4,00 al metro lineare
d) Condotture sotterranee relative a linee telefoniche, linee dati e simili	Euro 4,00 al metro lineare
e) Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi manufatto posto sul suolo pubblico al servizio delle condutture di cui ai punti a) e b)	Euro 20,00 al metro quadrato
f) Sostegni di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzate	Euro 20,00 cadauno
g) Tralicci di elettrodotto	Euro 300,00 cadauno